



COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 143 /2012

Oggetto: focolaio febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 03.12.2012, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento Ovino presente nell'azienda identificata col codice n. 095NU046, ubicata in località Santa Barbara, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il sig. Rubiu Mario Paolo, nato a Villagrande Strisaili il 11.07.1951, con Codice Fiscale RBUMPL51L11L953K e residente a Villagrande Strisaili in via Deffenu n. 29.

Visto il D.Lg. 09/07/2003, n.225

Visto il DPR 8.02.1954, n. 320;

Visto il DAIS 16/09/2003, n. 48;

Vista la L.R. 08.07.1985, n. 15;

Visto il D.lgs.18/08/2003, n. 267;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 08.02.1954;

Vista la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34 ;**Vista** la Legge 23.12.1978 n. 833;

Vista la Legge 02.06.1988 la n. 218;

Visto il D.M.20.07.1989 n.298; **Visto** il Regolamento (CE) n.1774/2002 art.1 com. 3;

Vista la Legge 09.03.1989 la n. 86; **Vista** la Legge 22.02.1994 la n. 146;

Visto il D. 502/92 e successive modificazioni ; **Visto** il D.L.vo 31.03.1998 n. 112;

Visto il D. L.vo 01.09.1998 n. 333; **Visto** il D.L.vo 22.05.1999 n.196;

Vista l'ordinanza Ministeriale 01.05.2001 e i relativi allegati;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni ;

Vista la Decisione 2003/218/CE del 27.03.2003;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22.05.2001 e successive modificazioni;

Viste le proposte fatte dal Servizio Veterinario della Asl n.4 di Lanusei, e ritenuto di adottare le stesse alla fine di evitare il diffondersi del contagio;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) il sequestro dell'allevamento;
- 2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del n. di animali già morti, infetti suscettibili di esserlo;
- 3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursione del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

6) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

7) l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

8) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;

9) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

10) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al sig. Rubiu Mario Paolo o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;

11) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 264 T.U. Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali e soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

12) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da €. 258,23 a €.1.291,14.

Dalla residenza Municipale Tortolì, lì 03.12.2012

IL SINDACO
Dott. Domenico Lerede
